

Valdobbiadene, 17 febbraio 2012

CIRCOLARE n. 2/2/2012

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: *Il Decreto Salva Italia convertito in Legge tra cui:*

1. *Incentivo alla ricapitalizzazione delle imprese.*
2. *Recupero edilizio deduzioni 36% a regime.*
3. *Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 Euro e contrasto all'uso del contante.*
4. *IVIE - Imposta sul valore degli immobili.*
5. *Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero.*

Premessa

Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 intitolato “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” meglio conosciuto come “Decreto Salva Italia” è il primo provvedimento del governo Monti.

Il DL. è stato Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, le sue disposizioni sono entrate in vigore dal **6 dicembre 2011**.

Il decreto legge n. 201 è stato convertito con modifiche, la legge di conversione n. 214 porta la data del 22 dicembre 2011, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale nr. 300 del 27 dicembre 2011 Suppl. Ordinario n. 276. Le modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul foglio legale, quindi il **28 dicembre 2011**.

Con la presente circolare diamo evidenza alle norme più significative per le imprese.

Art. 1 Aiuto alla crescita economica (ACE)

1. INCENTIVO ALLA RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

1. Per incentivare il finanziamento del sistema produttivo con capitale di rischio, viene introdotto un incentivo per stimolare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese.

L'incentivo può essere goduto dalle seguenti società residenti nel territorio dello stato:

1. società per azioni e in accomandita per azioni;
2. società a responsabilità limitata;
3. le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
4. le società e cooperative europee.

Possono godere di questa agevolazione anche:

- le imprese individuali e le società di persone, purché in regime di contabilità ordinaria;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti, relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

DEDUZIONE DAL REDDITO

E' ammesso in deduzione dal reddito complessivo, un importo corrispondente al **rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo.

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione di una aliquota percentuale individuata con apposito provvedimento, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento.

3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, si ritiene che non rientrino fra le riserve indisponibili gli accantonamenti a riserva legale mentre lo sono quelli destinati ad esempio a accantonati a riserva per acquisto di azioni proprie.

Rilevano come **variazioni in diminuzione**:

- le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
- gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate.

I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito alle società di capitali.

8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 27 gennaio 2012. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antieclusiva specifica. Al momento questo decreto non risulta ancora emanato.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

In attesa dei provvedimenti attuativi, potremo schematizzare l'agevolazione in questo modo:

Tabella 1 Incentivo alla ricapitalizzazione:

Calcolo incentivo alla capitalizzazione art. 1 DL. 201/2011		Esercizio 2011	
Patrimonio netto del bilancio in corso al 31.12.2010 escluso l'utile di esercizio		1.000	
Data	Descrizione	Variaz.	Importo
2011	Conferimenti in denaro (importo / 365 x gg. di durata)	+	10.000
2011	Accantonamento utili a riserve disponibili	+	8.500
2011	Distribuzioni di patrimonio netto ai soci o partecipati	Meno	500
2011	Acquisto di partecipazioni in società controllate	Meno	8.000

2011	Acquisti di Aziende o rami d'azienda	Meno	1.000
	Variazione Netta	+	9.000
	Aliquota nozionale	3%	270
	Deduzione dal reddito imponibile		270
	Reddito imponibile netto		300
	Imponibile fiscale netto		30

Se il reddito complessivo fosse stato pari a 250 l'imponibile fiscale sarebbe stato completamente azzerato, generando inoltre un riporto pari a 20 deducibile dal reddito degli esercizi successivi.

Art. 4 Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali

La detrazione del 36% diventa permanente con l'introduzione delle relative norme nel nuovo articolo 16bis del Testo Unico delle Imposte dirette.

2. RECUPERO EDILIZIO DEDUZIONI 36% A REGIME

c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«**ART.16-bis. - (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).**

Detrazione del 36%

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

- a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle **parti comuni di edificio residenziale** di cui all'articolo 1117, del codice civile;
- b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle **single unità immobiliari** residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- c) necessari alla **ricostruzione o al ripristino dell'immobile** danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- d) relativi alla realizzazione di **autorimesse o posti auto** pertinenziali anche a proprietà comune;
- e) finalizzati alla eliminazione delle **barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- f) relativi all'adozione di misure finalizzate a **prevenire il rischio del compimento di atti illeciti** da parte di terzi;
- g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla **cablatura degli edifici**, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- h) (dal 2013) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al **conseguimento di risparmi energetici** con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
- i) relativi all'adozione di **misure antisismiche** con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

l) di **bonifica dall'amianto** e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Evidenziamo che solo nelle lettere a) e b) sono precisate le tipologie di fabbricato, facendo riferimento alle "unità immobiliari residenziali".

Spese professionali comprese

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

Imprese di costruzione

3. La detrazione del 36% di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

Prosecuzione degli interventi

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Uso promiscuo detrazione a metà

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

Cumulo

6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

Detrazione in 10 anni

7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Detrazione trasferita con l'immobile

8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Rinvio

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".

10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;

Norme di coordinamento

Non residenti

d) nell'articolo 24 (imposta dovuta dai non residenti), comma 3 dopo le parole: «e i)», sono aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16-bis)». Viene così precisato che dall'imposta lorda dei non residenti si scomputano anche le detrazioni 36% per ristrutturazioni.

Proroghe detrazione negli anni

2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
- b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
- c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».

Il testo del comma 17 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007, legge finanziaria 2008 come modificato dalla presente legge è il seguente:

"Art. 1

1-16 omissis.

17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

- a) *agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;*
- b) *agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2012.*

Ritenuta sui bonifici per ristrutturazioni

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, con il quale si prevede l'applicazione della ritenuta del 4% sui bonifici ricevuti dalle imprese incaricate di eseguire i lavori agevolati al 36%.

Proroga 2012 della detrazione 55%

4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

Di conseguenza la proroga al 2012 interessa le detrazioni del 55% previste dalla finanziaria 2007 sui seguenti interventi di risparmio energetico, di cui all'articolo 1, commi:

- 344** detrazione del 55% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- 345** spese riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- 346** spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- 347** spese per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2012.

Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di **sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Cessata la proroga 2012 queste agevolazioni entrano automaticamente a regime nel TU. Si prevede infatti che la detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del TUIR., (risparmio energetico), come introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

Art. 12

3. RIDUZIONE DEL LIMITE PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI A 1.000 EURO E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE

1. Le limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore appena ridotte da 5.000 a 2.500 euro dal DL. 138/2011 dal 13 agosto 2011, sono state ulteriormente ridotte al limite di **mille euro** con decorrenza dal 6 dicembre 2011.

Per comprendere le modifiche apportate, di seguito riproponiamo il commi dell'articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 interessati.

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente **pari o superiore a euro 1.000,00**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

5. *Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro 1.000,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.*

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a euro 1.000,00 può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro 1.000,00.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro 1.000,00, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il **31 marzo 2012**. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del D.Lgs. 231/2007, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.

1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del D.Lgs. 231/07, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso».

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

2. All'articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

«4-ter. Entro il 6 marzo dicembre 2012:

a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del D.L. n. 78/2010. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d).

Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste Italiane Spa e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.».

2-bis. Il termine dei tre mesi, introdotto dal comma 2 del presente articolo, può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data del 28 dicembre 2011, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.

Conti correnti convenzionati

4. Le banche, la società Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.

5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:

- a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita;
- b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
- c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;
- d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.

6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).

7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro il 6 marzo 2012, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (trasparenza delle condizioni contrattuali), e del titolo II del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Diritti e obblighi delle parti).

9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data del 28 dicembre 2011, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la percentuale dell'1,5 per cento.

10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Violazioni sul denaro comunicate al fisco

11. All'articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale » di conseguenza le infrazioni sull'uso del denaro verranno inoltrate anche al fisco che attiverà i relativi controlli.

Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo ... su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero

4. IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ESTERI

13. A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Soggetto passivo

14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Aliquota e base imponibile

15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Deduzioni

16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Versamento liquidazione e accertamento

17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO

18. A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

19. L'imposta di cui al comma 18 è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

Misura dell'imposta

20. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Deduzioni

21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Versamento liquidazione e accertamento

22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Rinvio a provvedimenti attuativi

23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte sugli immobili esteri e sulle attività finanziarie detenute all'estero è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Immobili e attività finanziarie esteri in dichiarazione

Con riferimento al prelievo sul possesso di immobili o attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia si segnala che il quadro RM del modello Unico 2012 contiene la nuova sezione XVI dove indicare i relativi dati.

Non risultano cambiamenti in relazione agli obblighi di compilazione del quadro RW del modello Unico, nel quale dovrà essere data informazione sugli investimenti detenuti all'estero, anche con riferimento agli stessi dati riportati nel quadro RM.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

studio commercialistico Camilotto